



CONVENZIONE PER L' ISTITUZIONE E L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLA
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

" COMUNI TAVENNA E MAFALDA "

L'anno **duemilaquindici** il giorno **dodici** del mese di **gennaio** , presso la sede del Comune di Mafalda, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge in cui intervengono:

1) il Comune di TAVENNA (CB), nella persona del Sindaco pro-tempore Simone Spadanuda , autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 .. del 23 dicembre 2014, esecutiva ai sensi di Legge;

2) il Comune di MAFALDA (CB) , nella persona del Sindaco pro-tempore Egidio Riccioni , autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41. del 22 dicembre 2014, esecutiva ai sensi di Legge;

Comuni non capoluogo di provincia

PREMESSO CHE:

- il Titolo I, capo V del D.Lgs. 18.08.200, n. 267, Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali, promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni demandando ad essi piena autonomia nell'individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie per la concreta attuazione, nell'ambito dei livelli ottimali approvati dalla Regione:
- l'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prescrive che *"al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengono definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie"*;
- l'articolo 33, comma 3-bis del D. Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii., stabilisce che *"I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle provincie, ai sensi della legge 07 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma"*.

CONSIDERATO CHE:

- La Centrale Unica di Committenza affida gli appalti pubblici di servizi e forniture per conto di tutti i comuni a prescindere dal valore dei medesimi;
- la posizione organizzativa a capo della stazione appaltante unica ha capacità di spesa per ciascuno dei comuni aderenti rappresentando a tutti gli effetti di legge ciascuno dei comuni aderenti;
- ciascun comune aderente deve impegnarsi a garantire non solo la copertura finanziaria ma anche il rispetto delle regole di finanzia pubblica di modo tale che il contratto possa essere stipulato ed onorato nei pagamenti senza dilazioni che non dipendano dall'inadempimento contrattuale dell'impresa;
- la presente gestione associata è rivolta, prioritariamente, al raggiungimento delle finalità di cui al successivo articolo 2 e che qualora si concretizzassero disservizi e diseconomie, verrebbe meno la ratio ispiratrice della normativa richiamata;

TUTTO CIÒ PREMESSO

come parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti come sopra costituite

SI CONVIENE E STIPULA

quanto segue:

Articolo 1

OGGETTO

- 1.** I Comuni di Tavenna e Mafalda, convengono di esercitare, in forma associata attraverso la presente convenzione l'acquisizione di beni e servizi istituendo una "CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA", ai sensi dell'art. 33 commi 1 e 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., che opererà ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. utilizzando il modello della delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
- 2.** Le suddette Amministrazioni procedono alla stipula della presente convenzione in virtù delle seguenti deliberazioni assunte dai rispettivi Consigli comunali:
 - deliberazione del Consiglio comunale di Tavenna n. 64 del 23 dicembre 2014;
 - deliberazione del Consiglio comunale di Mafalda n...41 del 22 dicembre 2014.;
- 3.** Non sono oggetto di delega i procedimenti di somma urgenza con la procedura di cui al comma 3° dell' art. 191 del D.Lgs. 267/2000.
- 4.** Rimane ferma la possibilità dei singoli Enti aderenti di effettuare in alternativa i propri acquisti di beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.
- 5.** Il Comune capofila è individuato nella prima riunione della Conferenza dei Sindaci di cui al successivo articolo 4.
- 6.** La Centrale Unica di Committenza è costituita presso il Comune Capofila..
- 7.** L'ambito territoriale ove opererà la Centrale di Committenza è individuato nei limiti del territorio dei Comuni aderenti alla presente convenzione.
- 8.** Periodicamente il Comune capofila, attraverso la Conferenza dei Sindaci verifica l'andamento della gestione anche per formulare eventuali proposte per il suo miglioramento.

9. L'organizzazione della gestione è affidata alla Conferenza dei Sindaci ed al Responsabile della Centrale di Committenza di cui al successivo art. 3.

Articolo 2 FINALITA'

1. La gestione associata delle funzioni per l'acquisizione di beni e servizi attraverso la "CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA", è rivolta al perseguimento delle seguenti finalità:

- a) migliorare la qualità dei servizi erogati;
- b) contenere la spesa per la gestione di tali servizi;
- c) avviare o rafforzare le modalità di concertazione territoriale.

2. In particolare, la Centrale Unica di Committenza cura la gestione delle procedure di gara nell'ambito della fase procedimentale dell'acquisizione di beni e servizi per la fase che va dal bando o lettera di invito o altro atto successivo alla determina a contrarre sino all'aggiudicazione definitiva della gara.

3. Le procedure si svolgeranno come di seguito:

- a) Gli enti convenzionati inviano apposita richiesta di predisposizione della gara, allegando i documenti di gara, ivi compreso il capitolato speciale d'appalto.
- b) Tutti i documenti devono essere trasmessi in formato elettronico e firmati digitalmente dal Responsabile del Servizio interessato.
- c) La graduatoria di priorità è determinata dall'ordine cronologico di protocollazione delle richieste in arrivo alla Centrale di Committenza.
- d) La Centrale di Committenza si impegna, entro 30 giorni dalla ricezione degli atti di cui alla precedente lettera a), ad attivare la procedura di gara.
- e) La Centrale di Committenza predispone il bando di gara e tutti gli atti preparatori in maniera tale da garantire la conclusione del procedimento di aggiudicazione entro tempi conformi alle esigenze rappresentate dalle amministrazioni aggiudicatrici.
- f) Tali documenti verranno trasmessi all'Ente convenzionato e pubblicati sul sito internet del Comune Capofila ove verrà istituita apposita sezione dedicata alla Centrale di Committenza.
- g) La Centrale di Committenza consegna all'Ente convenzionato, per i successivi conseguenti adempimenti, tutti gli atti relativi alla procedura di gara entro dieci giorni dall'avvenuta aggiudicazione definitiva.

4. Nell'espletamento delle sue funzioni la Centrale Unica di Committenza:

- a) Effettua ricerche di mercato, acquisti di beni e servizi comuni ai diversi Enti associati;
- b) stipula accordi quadro in materia di forniture e servizi al fine del contenimento dei costi;
- c) gestisce l'albo dei fornitori, l'elenco delle ditte e quello dei prestatori di servizi per conto degli Enti convenzionati;
- d) istituisce l'albo di soggetti idonei a fare parte delle commissioni giudicatrici, individuandoli prioritariamente nei dipendenti dei Comuni associati, nei dipendenti di altri enti locali o di altre amministrazioni pubbliche, negli iscritti agli ordini o albi professionali;
- e) nomina i componenti chiamati a far parte della commissione di gara scegliendoli nell'albo istituito ai sensi della precedente lettera d);
- f) la nomina della commissione è effettuata con determinazione del Responsabile della Centrale di Committenza. Almeno un componente, in caso il sistema di gara preveda il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, deve essere un

tecnico dell'Ente convenzionato. Nel caso di indisponibilità o contemporaneità di più gare, i componenti possono essere sostituiti da altri esperti.

g) individua dei protocolli al fine di uniformare le procedure ed ottenere risparmi sia in termini di tempo sia in termini di costi di gestione;

h) opera nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, di libera concorrenza e di non discriminazione e nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia di contratti pubblici di servizi e forniture, nonché nel rispetto dei regolamenti comunali vigenti;

i) si accredita alle diverse banche dati degli enti pubblici (INPS – INAIL - Autorità Vigilanza Lavori Pubblici- Autorità Vigilanza Contratti pubblici – Agenzia Entrate – Catasto ecc.), ed ogni altro ufficio, per la corretta funzionalità ed operatività dell'ufficio di committenza;

j) procede al versamento a proprie spese, del contributo per l'autorità di vigilanza sui contratti pubblici di servizi e forniture;

k) cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio.

5. Sono esclusi dalla gestione della Centrale Unica di Committenza:

a) le acquisizioni di beni e servizi disposti da ciascun Comune attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;

b) le procedure di somma urgenza di cui al comma 3 dell' art. 191 del D.Lgs. 267/2000.

6. Per le ipotesi di cui al comma 5 che precede provvedono autonomamente i singoli comuni aderenti.

7. Restano di esclusiva competenza degli enti aderenti sia la fase che precede la predisposizione del bando (programmazione e scelta discrezionale dei servizi e delle forniture da acquisire, approvazione progetti, adozione della determinazione a contrarre ecc.) sia la fase che segue l'individuazione del contraente compresa la stipula del contratto.

8. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, restano di competenza del singolo ente aderente:

a) la nomina del RUP (Responsabile Unico del Procedimento) ex art. 10 D.Lgs. n. 163/2006;

b) la redazione e l'approvazione dei progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da riportare nel capitolato speciale d'appalto;

c) la registrazione del Codice Unico di Progetto (CUP);

d) l'adozione della determina a contrarre;

e) la stipula del contratto d'appalto;

f) tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dell'appalto ed ai conseguenti pagamenti;

g) comunicazione e trasmissione all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dall'art. 7 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

Articolo 3

. ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

1. La gestione associata oggetto della presente convenzione viene organizzata, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, mediante la costituzione di un ufficio comune agli enti aderenti.
2. La sede della Centrale unica di committenza coincide con il comune capofila della convenzione, il cui Sindaco nomina il Responsabile dell'Ufficio unico, sentita la Conferenza dei Sindaci di cui al presente atto. Il Responsabile ha i seguenti compiti:
 - recepire le direttive della Conferenza dei Sindaci;
 - coordinare il personale eventualmente adibito alle proprie dipendenze operative;
 - relazionare periodicamente e comunque almeno ogni sei mesi alla conferenza dei sindaci sullo stato di attuazione del servizio convenzionato;
 - adottare tutti gli atti gestionali inerenti la funzione svolta per ciascuno dei Comuni convenzionati;
 - svolgere le ulteriori funzioni attribuitegli dalla Conferenza dei Sindaci.
3. Il personale da adibire all'Ufficio unico sarà individuato dal Sindaco del Comune capofila, previa determinazione della Conferenza dei Sindaci.
4. Al Responsabile della CUC, titolare di posizione organizzativa, potrà essere eventualmente riconosciuto un compenso aggiuntivo, mediante incremento della misura dell'indennità di posizione in godimento, previo specifico accordo in conferenza dei Sindaci, recepito con deliberazione di Giunta comunale di ciascuno dei comuni aderenti; al personale non apicale, invece, possono essere attribuite le indennità previste dall'accordo decentrato dell'ente di rispettiva competenza e con le modalità ivi previste, fermo restando l'impegno di provvedere alla uniformità degli stessi, onde evitare disparità di trattamento.

Articolo 4

CONFERENZA DEI SINDACI

1. La Conferenza dei Sindaci è l'organo di indirizzo e di governo per la realizzazione degli obiettivi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2 del presente atto. E' composta dai Sindaci dei Comuni aderenti o da loro delegati, in rappresentanza degli Enti convenzionati. E' convocata e presieduta dal Sindaco del Comune Capofila o, in sua assenza, da un suo delegato.
2. La stessa potrà essere convocata anche su richiesta di uno dei Sindaci dei Comuni Convenzionati, previa puntuale indicazione dell'ordine del giorno e predisposizione del relativo atto deliberativo da sottoporre ad approvazione.
3. Le funzioni di Segretario della Conferenza sono svolte dal Responsabile della Centrale di Committenza o da altro personale addetto alla stessa.
4. La Conferenza dei Sindaci svolge i seguenti compiti:
 - a) individua, nella prima seduta, il Comune capofila;
 - b) stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi per la gestione associata delle funzioni individuate dall'art. 1;
 - c) vigila e controlla sull'espletamento delle stesse funzioni e verifica il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2
 - d) propone l'adozione di Regolamenti per il funzionamento della Centrale di committenza da sottoporre all'organo consiliare di ciascun comune aderente per l'approvazione;
 - e) stabilisce eventuali compensi da erogare ai sensi del precedente articolo 3, comma 4 da ripartire tra i comuni in parti uguali. L'accordo dovrà essere recepito con apposita deliberazione di giunta comunale da parte di ciascuno dei comuni aderenti.

f) si occupa di risolvere in via bonaria le eventuali controversie che possano sorgere tra i Comuni convenzionati;

g) esamina le eventuali proposte di ingresso o di recesso dalla convenzione.

5. Per la validità delle sedute della conferenza dei sindaci è necessaria la presenza della metà più uno dei Sindaci, o loro delegati, dei Comuni convenzionati.

6. Per l'approvazione delle proposte di deliberazioni adottate dalla Conferenza dei Sindaci è necessario un numero di voti favorevoli pari alla maggioranza dei Sindaci, o loro delegati, presenti alla conferenza (maggioranza relativa dei presenti).

7. Per la disciplina dei suoi lavori la conferenza dei sindaci approva il relativo regolamento di funzionamento della stessa.

8. Fino all'adozione del regolamento i lavori sono disciplinati dalla presente convenzione.

ARTICOLO 5

RAPPORTI FINANZIARI

1. Gli oneri economici per l'avvio delle attività relative alla gestione associata della Centrale Unica di Committenza saranno sostenuti in misura uguale da parte di tutti gli Enti convenzionati. e sono quantificati nella prima seduta della Conferenza dei Sindaci ed approvati dalla giunta comunale di ciascuno dei comuni aderenti.

2. Le spese sostenute per le procedure svolte sono anticipate dal comune capofila ma restano a carico dell'Ente committente che provvederà al rimborso, previa rendicontazione, entro il 30 settembre di ciascun anno.

Articolo 6

DURATA – INTEGRAZIONI

1. Gli effetti della presente Convenzione decorrono dalla sottoscrizione della stessa.

2. La presente convenzione è stipulata a tempo indeterminato.

Articolo 7

AMMISSIONE DI NUOVI COMUNI O ENTI

1. L'istanza di ammissione di nuovi Enti alla funzione associata, va presentata al Comune capofila e trasmessa per conoscenza a tutti i Comuni associati. Sull'istanza di ammissione la decisione è assunta a maggioranza con apposita deliberazione dalla Conferenza dei Sindaci.

Articolo 8
CONTROVERSIE E RECESSO

1. Ogni controversia eventualmente insorgente tra il Comune Capofila e il singolo Ente aderente deve essere preceduta da un rituale tentativo di bonaria conciliazione tra le parti che viene espletato dalla Conferenza dei Sindaci
2. In caso di mancata conciliazione delle controversie la risoluzione delle stesse è demandata al giudice competente.
3. È possibile recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione al Comune Capofila con un preavviso di sessanta giorni, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, rimanendo salvi in ogni caso le procedure di gara già avviate.
4. L'Ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti relativamente all'esercizio in corso, oltre che per le obbligazioni aventi effetti permanenti.

Articolo 9
DISPOSIZIONI FINALI – RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte nella Conferenza dei Sindaci, con adozione se e in quanto necessari, degli eventuali atti da parte degli organi competenti. Trovano, altresì, applicazione le norme vigenti, le disposizioni di Legge in materia, le norme del Codice Civile, ovviamente in quanto compatibili con la fattispecie e le norme statutarie.
2. Tutti i dati personali sono utilizzati dagli enti partecipanti per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente in materia (D.Lgs. 196/03 e s.m.i.). Ciascun firmatario autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità della presente convenzione.

Il presente atto composto da n. 7 pagine scritte sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del DPR 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Sindaco pro-tempore Comune di TAVENNA _____

Sindaco pro-tempore Comune di MAFALDA _____